

**Nuovo Statuto**

**approvato dal Direttivo il 02.03.2020**

**da approvare nella prossima assemblea  
straordinaria dei soci**

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**"NOI DELL'ORATORIO BORGO SACCO - APS"**

**Codice fiscale 94036390220**

### **Art. 1**

#### *Natura dell'Associazione*

- 1.** È costituita l'Associazione non riconosciuta denominata **“Noi dell’oratorio Borgo Sacco – APS”** avente la natura di associazione di promozione sociale e di ente del Terzo settore, per effetto delle disposizioni di legge vigenti e ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2.** L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di **“Associazione di Promozione Sociale”** o l'acronimo **“APS”**.
- 3.** Essa opera nell'ambito locale delle parrocchie di S. Giovanni Battista e di San Giorgio di Rovereto, o della relativa Unità Pastorale, con autonomia statutaria, organizzativa, contabile e patrimoniale, nel rispetto dei fini e degli scopi, dei principi e dei valori cristiani che informano l'Associazione Nazionale **“NOI Associazione - APS”**.
- 4.** L'Associazione è affiliata, attraverso l'Associazione territoriale NOI di riferimento, all'Associazione nazionale di promozione sociale e rete associativa **“NOI Associazione - APS”**. L'affiliazione comporta l'esercizio delle prerogative e l'assunzione degli impegni previsti dallo Statuto dell'Associazione Territoriale e di quello dell'Associazione Nazionale alle quali è affiliata.
- 5.** L'Associazione, che ha durata illimitata e struttura democratica, svolge le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente Statuto per il perseguimento,

senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati.

## **Art. 2**

### ***Sede legale***

1. L'associazione ha sede legale nel Comune di Rovereto (TN), in via Raffaele Zotti, n. 19.
2. Il trasferimento della sede legale nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

## **Art. 3**

### ***Statuto - efficacia e interpretazione***

1. L'associazione "Noi dell'oratorio Borgo Sacco – APS" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle relative norme di attuazione. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi particolari.
2. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

## **Art. 4**

### ***Finalità***

1. L'Associazione "Noi dell'oratorio Borgo Sacco – APS" (di seguito "Associazione" ovvero "Circolo") è costituita per il perseguimento, senza scopo di

lucro, di finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale volte alla promozione dell'aggregazione, in particolare delle giovani generazioni, attraverso l'oratorio ed il circolo e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

**2.** In particolare, l'Associazione:

a) favorisce la formazione dei singoli e dei gruppi mediante un progetto di educazione integrale e permanente fondato sui valori evangelici e sulla visione cristiana dell'uomo e della società;

b) dà impulso al dialogo e alla collaborazione con le famiglie, con le realtà ecclesiali, con le istituzioni civili e con gli organismi sociali;

c) realizza esperienze di animazione culturale e di servizio sociale tendenti a valorizzare la vita e la storia con riferimento costante al Vangelo;

d) pone attenzione alle istanze delle fasce sociali più deboli, curando iniziative e attivando strutture idonee alla prevenzione e al superamento delle situazioni di disagio.

**3.** Per meglio perseguire le sue finalità, l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

**4.** L'Associazione si impegna a sostenere a livello locale le istanze dei propri associati per contribuire al sostegno ed allo sviluppo del progetto di educazione e formazione integrale fondata sui valori del Vangelo e sulla visione cristiana dell'uomo e della vita.

## **Art. 5**

### ***Oggetto sociale***

**1.** Per il perseguimento e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente, l'Associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale, ai

sensi dell'art. 5, comma 1, lettere d), i), k), l), q), r), t), u), v), e w), del D.lgs. 117/2017:

- 1) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 3) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- 4) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 5) attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- 6) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- 7) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- 8) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- 9) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- 10) promozione e tutela dei diritti umani e sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

**2.** A tal fine, in particolare, l'Associazione:

- a) organizza e gestisce strutture di vario genere (a mero titolo esemplificativo: servizi culturali, ricreativi, sportivi, turistico-sociali, teatrali, musicali, mass-mediali);

b) favorisce l'educazione al servizio dei tesserati attivando iniziative e strutture di volontariato in risposta ai bisogni dei tesserati stessi e alle istanze del territorio;

c) cura la formazione culturale extrascolastica e professionale, finalizzata alla crescita e alla qualificazione dei propri tesserati, per un loro fattivo inserimento nelle dinamiche sociali;

d) opera nel tempo libero con la promozione e la gestione di iniziative e di servizi atti a sviluppare la partecipazione dei propri tesserati per la formazione e la costruzione fisica e spirituale della persona;

e) valorizza le forme espressive, artistiche e di comunicazione proprie del teatro, della musica, del cinema e dei media attraverso l'attivazione di centri di studio, di ricerca, di produzione; favorisce anche l'incontro tra le varie esperienze mediante l'organizzazione di ritrovi, rassegne e manifestazioni;

f) promuove il libero associazionismo sportivo attraverso l'organizzazione di incontri, manifestazioni e attività sportive, anche non competitive, di corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici e dirigenti, di centri di formazione motoria e sportiva; promuove iniziative e attività sportive rivolte agli emarginati e ai portatori di handicap; opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale e vengano istituiti e incrementati i servizi pubblici relativi.

**3.** Nell'attivazione di iniziative e nella gestione di servizi di formazione, di volontariato, sportivi, culturali e ricreativi, l'Associazione opera nell'ambito della legislazione sulle singole materie, conformandosi ad essa, ed attivando le strutture previste dalla stessa.

**4.** Le attività di interesse generale di cui sopra sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I volontari svolgono tale attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle

condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del D.lgs. n. 117/2017.

5. L'Associazione può, inoltre, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D.lgs. n. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

6. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla specifica disciplina delle associazioni di promozione sociale. A tal fine, è demandata al Consiglio direttivo la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

## **Art. 6**

### ***Divieto di distribuzione degli utili ed amministrazione del patrimonio***

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. In conformità al precedente comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **Art. 7**

### ***Entrate dell'Associazione***

**1.** Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) le quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) proventi da attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) ogni altra entrata ammessa per le associazioni di promozione sociale, ai sensi del D.lgs. n. 117/2017, e successive modificazioni e integrazioni.

## **Art. 8**

### ***Durata dell'esercizio finanziario ed approvazione dei bilanci***

- 1.** L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 2.** L'Associazione redige il bilancio di esercizio nella forma del rendiconto per cassa. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultino superiori a euro duecentoventimila, il bilancio d'esercizio dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.
- 3.** Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017, l'Associazione redige, altresì, il Bilancio sociale, secondo Linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

4. I bilanci sono approvati dall'Assemblea entro i termini previsti dal successivo articolo 11, 1° comma.

## **Art. 9**

### ***Organi***

1. Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, quando la nomina è obbligatoria ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

## **Art. 10**

### ***Assemblea - composizione***

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Compongono l'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati, purché in regola con il versamento della quota annuale di tesseramento ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'associato può farsi rappresentare da altro associato a mezzo delega. Ogni associato può rappresentare in assemblea un solo altro associato.

2. L'Assemblea si riunisce, almeno una volta l'anno, su convocazione scritta del Presidente, o di chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale



comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati, e inoltre mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

3. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

5. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

## **Art. 11**

### ***Compiti***

1. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria:

- entro il mese di aprile di ciascun anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno precedente, del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e del bilancio sociale se obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017 e delle disposizioni di legge vigenti;

- quando il Presidente ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei componenti l'Assemblea.

2. Spetta all'Assemblea:

a) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione e le modalità di tesseramento degli associati;

b) deliberare, prima di procedere alla elezione, il numero dei candidati da eleggere al Consiglio direttivo;

c) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

d) nominare, anche tra non tesserati, e revocare, quando previsto dalle disposizioni di legge vigenti, il soggetto incarico della revisione legale dei conti;

- e) approvare il bilancio d'esercizio consuntivo e previsionale;
- f) approvare il bilancio sociale, quando previsto ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare sull'esclusione degli associati;
- i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) eleggere e revocare il Presidente dell'Assemblea;
- k) approvare i regolamenti proposti dal Consiglio direttivo;
- l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

**3. Spetta all'Assemblea in sede straordinaria:**

- a) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- b) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ente;
- c) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

**4.** L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione, da non tenersi nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti.

**5.** L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con almeno due terzi degli associati, in seconda convocazione, da non tenersi nello stesso giorno, con almeno la metà degli associati. L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei tre quarti dei presenti.

**Art. 12**

***Consiglio direttivo. Composizione, nomina, durata e incompatibilità***

1. Il Consiglio direttivo è composto da cinque a tredici membri, sempre in numero dispari, eletti dall'Assemblea fra gli associati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
2. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso degli specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui al successivo articolo 13, anche con riferimento ai requisiti previsti dal codice di comportamento redatto dalla Rete associativa nazionale a cui il Circolo è affiliato attraverso l'Associazione territoriale di riferimento.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e privo di limitazioni.
4. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi finanziari. e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.
5. Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.
6. Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto, e si procederà a nuove elezioni.
7. La carica di componente del Consiglio direttivo è incompatibile con quella di membro dell'Organo di Controllo.

### **Art. 13**

#### ***Decadenza e obblighi dei componenti il Consiglio direttivo***

1. Non può essere nominato membro del Consiglio direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.
2. Decade dalla carica di amministratore chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato, dopo aver preso atto della terza assenza ingiustificata.

4. Contro la pronuncia di decadenza, da comunicare all'interessato entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento, l'amministratore può presentare appello allo stesso Consiglio direttivo a mezzo di motivata richiesta indirizzata al Presidente che disporrà la convocazione del Consiglio entro i trenta giorni successivi; la nuova pronuncia del Consiglio direttivo è definitiva.

5. Nel caso in cui la pronuncia di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti al Presidente.

#### **Art. 14**

##### ***Compiti del Consiglio direttivo***

1. Il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

2. Al Consiglio direttivo spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. Esso si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre consiglieri.

3. Spetta al Consiglio direttivo determinare l'importo delle quote associative annuali.

4. Il Consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo e previsionale, che devono essere approvati dall'Assemblea, nonché il Programma delle attività dell'Associazione che, previa approvazione dell'Assemblea, provvederà ad attuare.

5. Spetta al Consiglio direttivo predisporre i Regolamenti previsti dal presente Statuto, ovvero tutti gli altri Regolamenti che riterrà opportuno predisporre per il buon funzionamento dell'Associazione, e che saranno approvati dall'Assemblea.

6. In particolare, spetta al Consiglio direttivo:

1. curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
2. curare e vigilare l'andamento della vita e delle attività dell'Associazione;
3. nominare il Consigliere Spirituale, previa designazione del Parroco;
4. proporre ad approvazione dell'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto e ai regolamenti;
5. l'attribuzione dei poteri di gestione e di firma degli atti di amministrazione ordinaria;
6. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, nonché porre in essere i relativi adempimenti, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 13 e 14 del D.lgs. n. 117/2017;
7. documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondo le modalità previste dall'art. 13, comma 6, del D.lgs. n. 117/2017.
8. stabilire i limiti massimi e le condizioni per il rimborso delle spese sostenute e documentate dai volontari e deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.lgs. n. 117/2017.

## **Art. 15**

### ***Convocazione e validità delle sedute***

1. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.
2. La convocazione deve essere inoltrata al domicilio degli interessati, a mezzo di idonea comunicazione, almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma, e-mail, o applicazioni di messaggistica almeno quarantotto ore prima della seduta.

- 3.** Allo scopo di rendere possibile l'avviso via telematica i componenti del Consiglio direttivo dovranno eleggere domicilio per i rapporti con l'Associazione nel luogo e presso l'indirizzo E-mail e numero di cellulare indicato nel libro verbali del Consiglio direttivo alla prima riunione successiva alla propria elezione, salva la facoltà di revoca di detta domiciliazione.
- 4.** Le sedute del Consiglio direttivo sono valide se è presente la maggioranza degli amministratori. Non sono ammesse deleghe.
- 5.** Il presidente dirige i lavori del Consiglio, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura del Segretario, su apposito registro regolarmente tenuto.
- 6.** Le sedute del Consiglio direttivo possono tenersi anche per videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
  - b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 7.** Al verificarsi dei suddetti requisiti, le riunioni per videoconferenza si considerano tenute nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario.
- 8.** Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, la deliberazione è rinviata a una successiva riunione, da convocare non oltre successivi dieci giorni, per ulteriore approfondimento.

## **Art. 16**

### ***Presidente, elezione***

1. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.
2. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio direttivo, previa tempestiva sostituzione ai sensi del precedente articolo 12, 5° comma, è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

## **Art. 17**

### ***Presidente, compiti***

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente firma gli atti, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.
3. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, ne sottoscrive i relativi verbali, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e adotta, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio direttivo alla prima riunione.
4. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

## **Art. 18**

### ***Consigliere spirituale***

1. Il Consigliere Spirituale è, di regola, il Parroco o altro Presbitero da lui designato; è convocato alle riunioni del Consiglio direttivo, alle quali, qualora non sia eletto amministratore dall'Assemblea, partecipa con funzioni consultive e senza diritto di voto.
2. Il Consigliere Spirituale partecipa all'elaborazione dei progetti formativi dell'Associazione e alla realizzazione delle relative iniziative.
3. Il Consigliere Spirituale contribuisce all'azione dell'Associazione, mantenendo costante il riferimento al Vangelo e vivo il rapporto con la comunità ecclesiale, attraverso l'esercizio del suo servizio ministeriale.

## **Art. 19**

### ***Il Segretario e il Tesoriere***

1. Compete al Segretario redigere e sottoscrivere i verbali delle sedute del Consiglio direttivo e della Presidenza, nonché dare esecuzione alle deliberazioni degli stessi.
2. Compete al Tesoriere tenere i conti di cassa, effettuare e sorvegliare la riscossione delle entrate ed eseguire i pagamenti su mandato del Consiglio direttivo ovvero del Presidente.

## **Art. 20**

### ***L'Organo di controllo - composizione, nomina e compiti***

1. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017, l'assemblea nomina un organo di controllo monocratico, costituito da un Revisore



Legale iscritto nell'apposito Registro, ovvero un organo collegiale al verificarsi delle diverse condizioni di legge.

2. L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. Esso, inoltre, esercita il controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

5. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

6. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **Art. 21**

### ***Associati***

1. Per l'acquisizione della qualità di associato si applicano le disposizioni sull'adesione, sul diniego e revoca dell'adesione previste dai successivi articoli 22 e 23.

2. Gli associati possono partecipare a tutte le manifestazioni organizzate, a qualunque livello, sia territoriale sia nazionale, da "NOI Associazione" e possono

frequentare le sedi dell'Associazione Nazionale, dell'Associazione Territoriale e dei Circoli.

**3.** Gli associati versano la quota annuale di tesseramento, determinata dal Consiglio, tenuto conto delle direttive dell'Associazione territoriale di riferimento.

**4.** Gli associati in regola con il versamento della quota annuale di tesseramento hanno il diritto di voto in Assemblea.

**5.** A tutti gli associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi.

**6.** In particolare:

- tutti gli associati partecipano all'Assemblea con diritto di voto, esercitato dai soci minori di età dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dai soggetti che ne hanno la rappresentanza legale, se diversi dai genitori;

- l'elettorato passivo compete solo ai soci che hanno compiuto la maggiore età;

- tutti gli associati hanno diritto ad essere informati sull'attività dell'Associazione.

**7.** Gli associati, durante lo svolgimento delle attività, godono della garanzia assicurativa contro i rischi e con i massimali di copertura deliberati annualmente dal Consiglio di amministrazione della Rete nazionale "Noi Associazione".

**8.** Gli associati hanno, altresì, il diritto di esaminare i libri sociali con le seguenti modalità:

- richiesta formale scritta indirizzata al Presidente del Circolo;

- presenza fisica del Segretario del Circolo;

- presenza fisica del personale addetto alla conservazione dei libri sociali;

- sottoscrizione di impegno al rispetto della discrezionalità sulle informazioni ottenute.

**9.** Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti;

- versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio direttivo;

- partecipare responsabilmente alla vita associativa.

**10.** È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di associato o della quota associativa.

**11.** La perdita della qualifica di associato si verifica in caso di:

- mancato versamento della quota associativa;

- recesso, per l'efficacia del quale sarà sufficiente la semplice comunicazione al Consiglio,

- esclusione per comportamento che abbia o possa arrecare danno all'Associazione.

In caso di esclusione, la perdita della qualifica di associato è deliberata dall'Assemblea.

## **Art. 22**

### ***Adesione degli associati***

**1.** Possono divenire associati tutte le persone fisiche che condividano le finalità dell'associazione e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle, e che presentino domanda di adesione al Consiglio direttivo dichiarando di conoscere, condividere e rispettare i principi ispiratori dello Statuto e versando la quota annuale di tesseramento.

**2.** La domanda di adesione può essere accettata anche da uno solo dei componenti del Consiglio direttivo, ferma restando la necessità che il Consiglio direttivo convalidi l'accettazione della domanda alla prima riunione utile.

**3.** La domanda potrà essere respinta dal Consiglio direttivo solo in presenza di comprovato motivo e con provvedimento motivato. In caso di rigetto è ammesso

ricorso all'Assemblea, che delibera sulla domanda non accolta, se non appositamente convocata, in occasione della prima successiva convocazione.

## **Art. 23**

### ***Diniego e revoca dell'adesione***

1. Il Consiglio direttivo non accoglie la domanda di adesione presentata dalla persona che intende divenire associato quando:

a) lo stesso si trovi in situazioni di palese contrasto con il presente Statuto o con quello dell'Associazione Territoriale cui il Circolo è affiliato;

b) lo stesso svolga attività che siano in contrasto con le finalità del Circolo o dell'Associazione Territoriale o Nazionale alla quale il Circolo è affiliato;

2. Il Consiglio direttivo delibera in merito alla revoca dell'adesione quando l'associato svolge attività in contrasto con le finalità del Circolo e dell'Associazione Territoriale e Nazionale alla quale il Circolo è affiliato.

3. La revoca dell'adesione, come anche il mancato versamento della quota annuale di adesione nei termini indicati all'articolo 21 del presente statuto, comporta la perdita del diritto di partecipare alle attività dell'Associazione in ambito locale e a tutti i livelli dell'Associazione nazionale cui è affiliata.

## **Art. 24**

### ***Scioglimento dell'Associazione***

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, proposto dal Consiglio direttivo, sono deliberati dall'Assemblea, convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole dei tre quarti degli associati. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori.

2. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

**N.B.**

Questo nuovo statuto (decisamente innovato e più articolato rispetto all'attuale) dovrà essere approvato, in base al D.lgs. 117/2017 e succ. mod., (Codice del Terzo Settore) dall'assemblea straordinaria dei soci, entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, al fine di mantenere la qualifica di "associazione di promozione sociale" ed entrare nel Registro nazionale degli Enti del Terzo Settore (ETS).

Il nuovo testo dello statuto, come impostato dall'Associazione nazionale NOI di Verona per tutte le associazioni ed i Circoli federati, contiene le modifiche obbligatorie in base alla suddetta normativa nazionale, armonizzate con le caratteristiche tipiche delle associazioni "Noi" impegnate, a fianco delle Parrocchie, nell'animazione degli oratori secondo la visione cristiana della vita e della società.